

## **TI\_GERICHTE 12.2007.253 vom 20. Februar 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-02-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2007.253](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2007.253)

FR: TI\_GERICHTE 12.2007.253 du 20 février 2009

IT: TI\_GERICHTE 12.2007.253 del 20 febbraio 2009

### **Regeste**

Compravendita internazionale

### **Erwägungen**

#### **E. 20**

La convenuta afferma di aver notificato i difetti prima dello scritto 4 gennaio 1999 (doc. E). Al riguardo, essa rinvia al contenuto dello stesso, ove dichiara di "riconfermare l' avvenuta notifica dei difetti" ed evidenzia "come più volte segnalato (sia direttamente, sia per il tramite dell' Ufficio tecnico della \_\_\_\_\_)" (appello, pag. 13 in mezzo). Tuttavia, quanto indicato in tale missiva in merito a precedenti notifiche si esaurisce in un mero asserto di parte, sprovvisto di rilevanza probatoria. L' appellante ritiene di aver segnalato i difetti in occasione di un incontro tra i rappresentanti delle parti nel mese di novembre 1998, così come confermato dal teste \_\_\_\_\_ (memoriale, pag. 13). Se non che, quest'ultimo non riferisce sul momento in cui tale incontro si sarebbe tenuto. Anzi, egli ammette di non ricordare esattamente la data (verbale 13 novembre 2001, pag. 5 in fondo). La convenuta invoca anche la testimonianza di \_\_\_\_\_, direttore operativo di \_\_\_\_\_ vendite all' i ngrosso. Anche tale teste, tuttavia, non indica la data in cui eventuali difetti sarebbero stati segnalati all' attrice (cfr. verbale per rogatoria 28 maggio 2003, risposta a domanda n. 6).

#### **E. 21**

L' appellante afferma che laddove il contratto prevede prestazioni accessorie tipiche di un contratto di appalto è necessario procedere a un collaudo alla presenza delle parti. Ciò non sarebbe tuttavia avvenuto nella fattispecie e, pertanto, non sarebbe iniziato a decorrere il termine per segnalare l' esistenza di difetti (appello, pag. 12 in alto). La Pretora ha spiegato che siccome la convenuta non aveva chiesto un collaudo prima di inaugurare e aprire il negozio, né con lo scritto di cui al doc. E, se ne doveva concludere che essa aveva accettato la merce fornita dall' attrice e che il collaudo non era una condizione essenziale per le parti (sentenza impugnata, pag. 8 in basso). Con tale argomentazione l' appellante non si confronta, limitandosi a ribadire quanto esposto dinanzi alla prima giudice. Al riguardo, l' appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

#### **E. 22**

La convenuta reputa che se l' attrice fosse stata sicura della tardività della sua notifica, rispettivamente se essa avesse voluto eccepirarla, non avrebbe mandato sul posto dei tecnici e non si sarebbe premurata di coinvolgere alcune ditte che avrebbero fornito il materiale (appello, pag. 14). Il venditore può rinunciare a prevalersi dell' eccezione di intempestività nella segnalazione dei difetti. Ciò può avvenire anche per atti concludenti. Ad esempio, una tale rinuncia è ravvisabile quando egli riconosce senza riserve la difettosità invocata, si

dichiara disponibile all'eliminazione di tale difetto oppure aderisce, sempre senza alcuna riserva, all'esame oggettivo dei difetti invocati. Viceversa, la semplice intavolazione di trattative non rappresenta una simile rinuncia (Schlechtriem/Schwenzer, op. cit., n. 33 ad at. 39 CVIM). Sulla questione l'appellante rinvia a degli scritti 27 gennaio, 5 e 15 febbraio 1999 (doc. L e M). Con la missiva 27 gennaio 1999 essa ha chiesto a \_\_\_\_\_ se il punto vendita di \_\_\_\_\_ era conforme alle loro specifiche e con quanto concordato con la stessa in fase di progetto e di allestimento. Con scritto 5 febbraio 1999 quest'ultima ha affermato la conformità del punto vendita al suo progetto tecnico. Il 15 febbraio 1999, poi, \_\_\_\_\_ ha confermato di non aver mai avuto alcuna contestazione in merito alla merce, già fornita ad altri centri. Il 15 febbraio 1999 \_\_\_\_\_ ha dichiarato che i materiali, di ottima qualità, erano stati prodotti da una primaria industria svizzera. Essa ha peraltro ribadito l'assenza di lamentele da parte degli altri centri. Di conseguenza, l'attrice non ha aderito senza alcuna riserva all'esame oggettivo dei difetti invocati. Essa ha semplicemente chiesto ai suoi fornitori, in maniera teorica e, quindi, senza esaminare i difetti adottati dall'acquirente, se il materiale era conforme a quanto pattuito. L'appellante afferma che la controparte avrebbe mandato sul posto dei tecnici. Al riguardo, essa non rinvia tuttavia ad alcuna risultanza processuale, sicché su questo punto l'appello è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Sia come sia, si precisa che nemmeno l'incontro riferito dal teste \_\_\_\_\_ (verbale 13 novembre 2001, pag. 6) può essere di ausilio alla tesi della convenuta. Invero, tale incontro rappresenta, semmai, un'intavolazione di trattative che, come si è detto sopra, non conferma la rinuncia, da parte dell'attrice, ad avvalersi dell'eccezione di intempestività. Alla luce di quanto sin qui esposto la decisione della Pretora di ritenere la notifica dei difetti intempestiva resiste alla critica.

#### **E. 23**

L'appellante rimprovera alla prima giudice di aver ritenuto generica la segnalazione dei difetti (memoriale, pag. 14 in basso). Considerato che, come si è detto sopra, tale notifica è da considerare tardiva, non vi è motivo di addentrarsi nella questione.

#### **E. 24**

La convenuta ritiene che la Pretora non abbia tenuto conto dell'accertamento peritale sul valore di Lit. 232 '282'000, indipendentemente dalla sua difettosità, della merce fornita dall'attrice (appello, pag. 15 in alto). Come ben risulta dal complemento e delucidazione di perizia 12 settembre 2005 (risposta n. 5, pag. 12), il perito ha ottenuto tale cifra moltiplicando i quantitativi da lui riscontrati, inferiori rispetto a quelli indicati nel preventivo, per il prezzo unitario preventivato. Come detto (sopra, consid. 14), la convenuta ha contestato la quantità fornita dall'attrice intempestivamente. La questione, quindi, di sapere a quanto ammonterebbe il relativo costo è irrilevante ai fini del presente giudizio.

#### **E. 25**

L'appellante allega, inoltre, che il costo del trasporto e del montaggio (fattura C12) non avrebbe dovuto essere computato nell'ammontare della pretesa attorea. Essa afferma che l'attrice doveva in un primo tempo assumersi tali spese e che poi le parti hanno ritenuto di fatturarle in economia, ovvero in base a una tariffa oraria. Se non che, prosegue la convenuta, non vi sarebbe alcun riscontro probatorio sul tempo impiegato per le prestazioni in questione, rispettivamente sulla congruità della pretesa (appello, pag. 15 in basso). Nella propria risposta 20 febbraio 2001 la convenuta non ha contestato la presenza, tra le fatture

di cui al doc. C invocate a suffragio della propria pretesa dall'attrice, delle spese di trasporto e di montaggio o la loro congruità (cfr. ad 2, pag. 2 seg.). Sotto il punto 8 essa ha poi aggiunto, per giustificare una detrazione dalla pretesa avversaria, che tali costi dovevano essere a carico dell'attrice, mentre essa avrebbe "anticipato dei costi legati a queste prestazioni, come si evince dai documenti in atti (per il montaggio) e dai documenti dell'attrice (per il trasporto), per un totale di parecchie migliaia di franchi (fr. 13 '097.90 per il solo montaggio)" (pag. 5 in alto). Con le conclusioni ha infine ribadito tale circostanza (pag. 13 in mezzo). È quindi solo con l'appello che la convenuta ha sostenuto che tali prestazioni sarebbero state fatturate "in economia". Di conseguenza, tale censura è nuova e come tale irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Sia come sia, va comunque rilevato che dagli atti non emerge una reazione della convenuta a quanto indicato nelle fatture di cui al doc. C prima della presente causa. D'altra parte, lei stessa non afferma di aver già contestato la posta di cui al doc. C12 prima della propria risposta. Non va dimenticato, inoltre, che con missiva 22 dicembre 1998 l'attrice aveva messo in mora la convenuta per il pagamento degli importi indicati nelle fatture di cui al doc. C (doc. D). In appello essa, come si è visto (sopra, consid. 8), ha affermato di essersi resa conto del fatto che quanto fatturato non corrispondeva a quanto effettivamente consegnato e che tale circostanza sarebbe emersa dall'istruttoria. Tuttavia, come si è detto al riguardo l'appellante si diffonde in considerazioni generiche e, quindi, irricevibili. Si ricorda che, come in parte già illustrato sopra (consider. 18), il vizio di conformità di cui all'art. 39 CVIM concerne anche fatturazioni inesatte. Invero, non si ravvisa il motivo per cui bisognerebbe trattare in maniera differente una fornitura che non corrisponda in quantità a quello che è stato previsto dalle parti, da una fornitura esatta ma che è stata fatturata più volte o erroneamente, come qui invocato dall'appellante (cfr. Schlechtriem/Schwenzer, Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht – CISG -, 4<sup>a</sup> ed., n. 16a a piè di pag. 455). Per gli stessi motivi non può essere seguita la censura dell'appellante secondo la quale essa avrebbe già anticipato integralmente le spese di trasporto e, in relazione al montaggio, pure le spese di vitto e alloggio dei dipendenti dell'attrice (appello, pag. 16 in alto).

## **E. 26**

Anche l'accertamento della Pretora, secondo la quale il ribasso del 17.7% sarebbe già stato compreso nell'importo indicato nelle fatture di cui al doc. C (sentenza impugnata, pag. 9 in fondo), è contestato dall'appellante. Quest'ultima sostiene che tale ribasso non sarebbe già compreso nella fattura di cui al doc. C5 e in quella di cui al doc. C12 (appello, pag. 16 in mezzo). Dal doc. C5, a pag. 8 della fatturazione periodica, emerge, proprio come evidenzia l'appellante, che dagli importi ivi elencati non è stato dedotto alcuno sconto. Dato che l'esistenza di tale sconto non è stato contestato dall'attrice (replica, ad 7, pag. 7), non vi è motivo di trattare diversamente tali poste. D'altra parte, l'attrice non allega alcunché al riguardo nelle proprie osservazioni. Di conseguenza, dall'importo accertato dalla Pretora in Lit. 406 '893'145 occorre dedurre Lit. 850'485, corrispondenti allo sconto del 17.7% su complessivi Lit. 4'805'000 (1'350'000 + 123'000 + 435'000 + 856'000 + 525'000 + 1'197'000 + 157'000 + 162'000), per un risultato di Lit. 406'042'660. Come detto sopra, l'attrice non ha contestato l'esistenza di un ribasso del 17.7%. Tuttavia, nella risposta ha precisato che esso era calcolato sul prezzo di vendita (replica, ad 7, pag. 7). Nella duplice la convenuta non ha a sua volta contestato la precisazione testé citata. Di conseguenza, essa non può invocare ora una simile riduzione sui costi di montaggio e di trasferta di cui al doc. C12. Considerato il tasso di cambio indicato dalla Pretora, si ottiene quindi una cifra corrispondente a ■ 209'704.-, convertiti, al tasso utilizzato dalla prima giudice, in fr.

348'109.-.

#### **E. 27**

L' appellante ritiene, poi, di aver dimostrato l' esistenza di un ulteriore sconto del 21%. Essa sostiene che tale circostanza sarebbe comprovata dal doc. 1, pag. 15, ove si indica uno "sconto promozionale per estero". Al contrario dello sconto del 17.7%, ammesso dall' attrice, tale posta è stata contestata dalla stessa. Di conseguenza, considerato che come illustrato sopra (consid. 25) la convenuta ha contestato su questo punto le fatture di cui al doc. C unicamente con la propria risposta, la sua contestazione è intempestiva. Anche su questo punto l' appello deve dunque essere respinto.

#### **E. 28**

La convenuta sostiene che dalla pretesa attorea devono essere dedotti gli importi corrispondenti ad asseriti costi di riparazione dei difetti che avrebbe riscontrato il perito giudiziario, rispettivamente al minor valore delle forniture, così come il costo della scala del reparto bambini e il mobile della profumeria, che hanno dovuto essere eliminati (appello, pag. 17 in mezzo). Già si è detto che la convenuta non ha contestato tempestivamente le fatture di cui al doc. C. Di conseguenza, anche al riguardo l' appello è respinto.

#### **E. 29**

L' appellante critica la Pretora per aver riconosciuto quale compensazione unicamente fr. 2 ' 800.- rispettivamente fr. 500.- (sentenza impugnata, pag. 10 in alto). Secondo la convenuta, devono essere dedotti tutti gli importi a lei assegnati a titolo di spese, tasse e ripetibili in esito alle procedure sommarie di rigetto dell' opposizione, nonché l' onorario per l' allestimento del referto di cui al doc. 6 (appello, pag. 17 in basso). Con la risposta essa ha affermato che dai doc. 9 e 10 emergeva che l' attrice doveva versare un preciso importo a titolo di spese, tasse e ripetibili e che tale cifra doveva essere posta in compensazione con la pretesa attorea (pag. 5 in basso). Tale censura è stata ribadita con la duplice (pag. 7). È tuttavia solo con le conclusioni che essa ha quantificato la propria domanda compensatoria in fr. 7 ' 400.- (pag. 12). Questa Camera ha già spiegato che la procedura ticinese esige che le domande siano formulate in termini precisi e distinti, con l' indicazione, in caso di condanna in denaro, della cifra esatta già negli allegati preliminari ( II CCA, sentenza inc. 12.2006.29 del 16 marzo 2007, consid. 6 con riferimenti; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App.-2000/2004, Lugano 2005, n. 49 ad art. 78 ). Non è quindi sufficiente un rinvio a dei documenti prodotti in causa. Al riguardo, non vi è quindi motivo di trattare in maniera diversa una domanda di compensazione. Tanto più che nella misura in cui una domanda di compensazione superi la pretesa attorea, essa deve essere proposta, per la differenza, quale domanda riconvenzionale ( Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 10-12 ad art. 172). La regola menzionata sopra soffre però diverse eccezioni, segnatamente nei casi in cui il diritto federale ammette il contrario o lascia all' apprezzamento del giudice la determinazione dell' importo (art. 42 cpv. 2 CO), oppure ancora quando l' attore non è in grado di stabilirlo, rispettivamente una tale indicazione non possa essere pretesa perché, ad esempio, solo l' istruttoria permette di determinarlo (sentenza citata, loc. cit.). Nella fattispecie, gli importi invocati dall' appellante con le conclusioni le erano già noti prima dell' introduzione degli allegati preliminari, tant' è che li ha fondati in parte sui doc. 9 e 10 da essa prodotti con la risposta, in parte sull' onorario versato all' arch. \_\_\_\_\_ per l' allestimento del suo referto di cui al doc. 6. Tale rapporto è datato 10 marzo 1999 e in occasione della sua audizione come teste egli ha spiegato di avere già

ricevuto l'onorario (verbale 15 gennaio 2002, pag. 2 in basso), senza specificare il momento in cui ha allestito la propria fattura e reso quindi noto il relativo ammontare alla convenuta. Quest'ultima non ha quindi dimostrato di essere venuta a conoscenza di tale cifra solo a seguito dell'istruttoria. Ne consegue che l'appellante non può validamente lamentarsi della decisione della Pretora di riconoscerle fr. 2'800.-, rispettivamente fr. 500.-, a titolo di compensazione, giacché la stessa le è stata perfino favorevole.

### **E. 30**

Secondo l'appellante, poi, la Pretora non avrebbe considerato la volontà delle parti di versare il prezzo in cinque rate a 60, 90, 120, 150 e 180 giorni (memoriale, pag. 18 in basso). Effettivamente, la convenuta si è prevalsa di tale pattuizione con la risposta (ad 6, pag. 4), con la duplice (ad 6, pag. 5 in mezzo) e l'ha ribadita nelle conclusioni (pag. 14). Tuttavia, nella risposta essa aveva affermato che le scadenze rateali incominciavano a decorrere dal "collaudo" da lei asserito, mentre nelle conclusioni ha chiesto che le stesse decorressero dalla sentenza. In appello essa non specifica invece il momento di tale decorrenza. Come spiegato (sopra, consid. 7), non vi è alcuna evidenza agli atti di una stipulazione di un collaudo della merce. L'appellante rinvia al doc. 1, nel quale vi è una annotazione a mano "Pagamento 60/90/120/150/180" (pag. 15 in basso) e all'interrogatorio formale del 16 marzo 2004 di \_\_\_\_\_, nel quale egli conferma di essere l'autore di tale aggiunta (risposta n. 3d). Tuttavia, non vi è alcuna precisazione del momento a partire dal quale tale rateizzazione avrebbe iniziato a decorrere. In assenza di ciò, occorre rifarsi a quanto previsto legalmente. Ai sensi dell'art. 58 CVIM se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro momento determinato, deve effettuare il pagamento non appena, conformemente al contratto e alla presente Convenzione, il venditore mette a sua disposizione sia le merci sia i documenti rappresentativi delle merci (cpv. 1). Il compratore non è tenuto a pagare il prezzo prima di avere avuto la possibilità di esaminare le merci, a meno che le modalità di fornitura o di pagamento convenute tra le parti non gli lascino tale possibilità (cpv. 3). L'ispezione testé citata non è da confondere con quella di cui all'art. 38 CVIM. Trattasi invero di un veloce e superficiale esame della merce (Brunner, UN-Kaufrecht-CISG, Berna 2004, n. 10 ad art. 58). L'art. 59 CVIM prevede altresì che il compratore deve pagare il prezzo alla data fissata nel contratto o risultante dal contratto e dalla presente Convenzione, senza che occorra alcuna domanda o altra formalità da parte del venditore. Nella fattispecie, la merce è stata consegnata al più tardi nell'ottobre 1998 (doc. C). Da quanto illustrato sopra, poi, l'acquirente ha avuto la possibilità di esaminare ai sensi dell'art. 58 cpv. 3 CVIM la merce e di aprire il negozio nell'ottobre 1998. È stato inoltre spiegato sopra che la segnalazione da parte sua di eventuali difetti è stata eseguita in maniera intempestiva. Si deve quindi ritenere che la scadenza rateale abbia iniziato a decorrere dall'ottobre 1998 e, quindi, sia già ampiamente decorsa.

### **E. 31**

L'appellante contesta altresì il saggio di interesse accertato dal Pretore nel 10%. Essa ritiene che lo stesso, da accertare in funzione della normativa prevista all'art. 1284 del Codice civile italiano, si sia variato nel tempo (appello, pag. 18 in basso e 19 in alto). La Pretora ha applicato l'articolo testé menzionato in virtù del rinvio dell'art. 117 LDIP. Va detto anzitutto che tale modo di procedere è errato. Invero, alla fattispecie dev'essere sì applicato l'art. 1284 testé menzionato, ma in virtù dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili

corporee conclusa all'Aia il 15 giugno 1955 (RS 0.221.211.4), al quale l'art. 118 LDIP rinvia a sua volta (Brunner, op. cit., n. 8 ad art. 78; Siehr, Das Internationale Privatrecht der Schweiz, pag. 262). Ciò posto, al contrario di quanto accertato dalla Pretora il tasso legale di interesse italiano è variato nel tempo. Indipendentemente dalla questione di sapere se esso sia un fatto notorio e se quindi l'attrice avrebbe dovuto dimostrarne l'entità, va evidenziato che la convenuta ha elencato i tassi di interessi in vigore sulla scorta del sito internet < [www.over.lex.com/interessilegali.asp](http://www.over.lex.com/interessilegali.asp) >. Non vi è quindi motivo di scostarsi dalle percentuali ivi riportate. Tanto più che la controparte ha affermato che i tassi di interessi indicati dall'appellante sono corretti (osservazioni, pag. 14 in mezzo). L'appellata aggiunge che secondo l'art. 1282 del Codice civile italiano gli interessi decorrono per legge, salvo pattuizione contraria (loc. cit.). Se non che, con le conclusioni essa ha chiesto il pagamento degli interessi a partire dal 4 gennaio 1999 e non può ora sostenere in appello, per la prima volta, una decorrenza anteriore a quella riconosciuta dalla Pretora, che ha aderito proprio alla proposta dell'attrice. Di conseguenza, gli interessi legali sono del 2.5% dal 4 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, del 3.5% dal 1<sup>o</sup> gennaio al 31 dicembre 2001, del 3% dal 1<sup>o</sup> gennaio 2002 al 31 dicembre 2001, del 2.5% dal 1<sup>o</sup> gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 e del 3% dal 1<sup>o</sup> gennaio 2008 in avanti.

### **E. 32**

L'appellante critica, infine, la Pretora per aver pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. \_\_\_\_\_. Essa ritiene che la prima giudice abbia deciso oltre a quanto richiesto dall'attrice, che non avrebbe formulato una simile domanda (appello, pag. 19 in basso). Nelle proprie osservazioni l'attrice ha confermato che la Pretora ha effettivamente commesso una svista. Di conseguenza, su questo punto l'appello dev'essere accolto.

### **E. 33**

In sintesi, l'appello, nella misura in cui è ricevibile, dev'essere accolto limitatamente alla condanna della convenuta al pagamento di fr. 348'109.-, sul quale decorrono gli interessi legali del 2.5% dal 4 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, del 3.5% dal 1<sup>o</sup> gennaio al 31 dicembre 2001, del 3% dal 1<sup>o</sup> gennaio 2002 al 31 dicembre 2001, del 2.5% dal 1<sup>o</sup> gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 e del 3% dal 1<sup>o</sup> gennaio 2008. Va accolta anche la domanda dell'appellante di stralciare il dispositivo sul rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. \_\_\_\_\_. La lieve entità della modifica non impone una modifica della ripartizione degli oneri del giudizio di primo grado. Tenuto conto dell'esigua percentuale di vittoria dell'appellante, si giustifica di addossarle integralmente la tassa di giustizia e le ripetibili, e di condannarla al versamento alla controparte di un'equa indennità per ripetibili. Gli oneri processuali di appello sono calcolati su un valore di causa, valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, di fr. 217'710.- (fr. 348'835 ./ fr. 2'800 ./ fr. 500 ./ fr. 127'825). Per i quali motivi, richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 4 dicembre 2007 è parzialmente accolto. Di conseguenza, la sentenza 13 novembre 2007 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta come ai considerandi. 1.1 Di conseguenza la AP 1, ora AP 1, \_\_\_\_\_, è condannata a versare alla AO 1, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, l'importo di fr. 348'109.- oltre interessi del 2.5% dal 4 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, del 3.5% dal 1<sup>o</sup> gennaio al 31 dicembre 2001, del 3% dal 1<sup>o</sup> gennaio 2002 al 31 dicembre 2001, del 2.5% dal 1<sup>o</sup> gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 e del 3% dal 1<sup>o</sup> gennaio 2008.

1.2 ( Stralciato ). 1.3 Le indennità di fr. 2 '800.- e fr. 500.- maturate con le sentenze di cui ai doc. 9 (inc. EF.99.01130 della Pretura di Lugano, sezione 5) e doc. 10 (inc. 14.1999.00027 della CEF) possono essere poste in compensazione con il suddetto importo di fr. 348'109.- se nel frattempo non fossero ancora state onorate dalla AO 1. 2. ( Invariato ). 3. ( Invariato ).

2. Gli oneri processuali d ' appello, consistenti in : a) taxa di giustizia fr. 3 '750.- b) spese fr. 50.- fr. 3'800.- sono posti a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere alla parte appellante fr. 5'600.- per ripetibili. 3. Intimazione: - ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.